

AVV. MICHELA SANTINI

R.G. 1799/11
 Giudice Dott Falconi Amorelli Alessandro
 Udienza 5/12/2011 ore 10;30

UFFICIO DEL GIUDICE
 DI PACE DI GROSSETO

Sezione civile

0000000

Comparsa di costituzione e risposta

Per

Il COMUNE DI GROSSETO (C.F. : 00082520537), in persona del Sindaco in carica pro-tempore Dott. Emilio Bonifazi, nato il 18 luglio 1961 a Frasso Sabino (RI) e residente a Grosseto, con sede in Grosseto, P.zza del Duomo n.1, elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale della pace n.166, presso e nello Studio dell'Avv. Michela Santini (C.F. SNTMHL74C66G702Y) dalla quale è rappresentato e difeso in forza di delega a margine del presente atto e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0564/427447 e/o alla propria P.E.C. : avv.michelasantini@legalmail.it,

contro

FALZEA BRUNO (C.F. FLZ BRN 56B08H224A), nato a Reggio Calabria l'8/II/1956 e residente in Grosseto alla Via Mozart n. 23, rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Del Core del Foro di Prato (PO), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rossana Pinzuti in Grosseto, Via Garibaldi n. 44

0000000


Premesso che

nel giudizio iscritto al n 1799/11 R.G., introdotto con "Atto di opposizione a cartella esattoriale" e notificato a parte convenuta il 13/X/2011, il Signor Bruno Falzea, chiedeva, che " l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa sospensione cautelare (che espressamente si richiede) degli effetti della cartella

Io sottoscritto Dott. Emilio Bonifazi nella mia qualità di Sindaco, nonché di legale rappresentante del Comune di Grosseto, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di cui al presente atto, nonché in ogni sua fase e grado, compresi riassunzioni, appelli, opposizioni ed esecuzioni, l'Avv. Michela Santini, conferendoLe ogni e più ampia facoltà, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, riscuotere, quietanzare, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Grosseto, Viale della Pace n° 166. Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ex art. 10 L. 675/96, consento altresì al loro trattamento.

Grosseto,

In fede
 Dott. Emilio Bonifazi



E' autentica
 Avv. Michela Santini



AVV. MICHELA SANTINI

esattoriale qui opposta; -in primis, di sollevare la questione di illegittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale relativa alla procedura di recupero dei crediti delle pubbliche amministrazioni mediante l'iscrizione a ruolo con cartella di pagamento in quanto in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza ex art. 3 Cost. - di accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare l'inesistenza, la nullità, o annullare, o comunque revocare la cartella qui opposta; - in subordine, qualora rilevasse l' eventuale errore nelle modalità di ricorso indicate nell' apposita sezione della cartella esattoriale, dichiarare la nullità della stessa per difetto di forma in quanto non completa o erronea nelle indicazioni delle modalità del ricorso e quindi limitativa del diritto di difesa del cittadino destinatario; - in ulteriore subordine, di provvedere ad adottare i provvedimenti opportuni al caso qualora non volesse dichiarare la suddetta nullità della cartella e ritenesse idonea la procedura ex art. 615 oppure quella ex art. 617 c.p.c....", convenendo in giudizio sia il Comune di Grosseto che la Equitalia Gerit S.p.a.

Con la presente Comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio il Comune di Grosseto, il quale contesta, in fatto e diritto, tutto quanto ex adverso dedotto nell'Atto in opposizione a cartella esattoriale, di cui chiede il rigetto per i seguenti

MOTIVI

Controparte eccepisce la nullità della cartella di pagamento n. 05120110000181510 in considerazione del fatto che la concessionaria Equitalia Gerit, nel procedere alla riscossione dei crediti per le P.A. Adotta le medesime procedure " sia che si tratti di sanzioni amministrative, accertamenti di violazione del Codice della Strada, tributi o spese di giustizia".

A tal fine la difesa del Falzea ravvisa che il debitore non sia in grado di valutare correttamente a quale titolo gli venga chiesto il pagamento di una somma di denaro in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Non e' affatto condivisibile la tesi proposta da controparte anche perché, nel caso di specie, il credito vantato dal Comune di Grosseto e' perfettamente indicato nella cartella e scaturisce da un contenzioso che lo stesso Falzea ha proposto dinanzi al TAR Toscana per il quale e' stata emessa una sentenza Sentenza n.

3396/2002 (All.3) con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dal Falzea e confermato il provvedimento della Pubblica Amministrazione impugnato, con relativa condanna alle spese di giudizio.

La richiesta di pagamento delle somme portate nell'anzidetta Sentenza, inoltre, e' stata ben due volte sollecitata dal Comune a mezzo lettera raccomandata (All. ti 4/5), alla quale nessuno hai mai risposto ne' con una formale opposizione, ne', tantomeno, con l'impugnazione del provvedimento del TAR.

Ma vi e' di più.

La cartella in questione e' stata impugnata ex art. 23 CSD dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto con un procedimento pendente dinanzi al Giudice Avv. Alessandro Falconi Amorelli il cui R.G. e' 2046/2011 (All. 6).

E' del tutto evidente che, stante i due ricorsi pendenti sulla medesima cartella, il diritto di difesa del Falzea non e' stato assolutamente violato e, al contrario, lo stesso si e' avvalso di tutte le facoltà concesse dal nostro legislatore al fine di tutelare i suoi diritti ben sapendo quale fosse il credito vantato dal Comune di Grosseto portato nella cartella oggetto di impugnazione.

Stante la situazione della pendenza dei due ricorsi, identici sotto il profilo del contenuto e delle richieste e' evidente il rischio di un ne bis in idem.

II

Sul credito recuperato tramite cartella esattoriale

Sulla legittimità della procedura

L'art. 17 L. 46/99 26/2/1999 sancisce espressamente che: "Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella

della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .”

Il ruolo è un elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e costituisce titolo esecutivo.

L'art 21 L. 46/99 26/2/1999, precisa, inoltre che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.”

La legge n. 1034/1971 ha previsto all'art. 33 che le sentenze dei Tar "sono esecutive" (primo comma), e che l'appello "non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata" (secondo comma), salvo il potere del Consiglio di Stato (e, in Sicilia, del Consiglio di giustizia amministrativa), su istanza di parte, di sospenderne l'esecuzione, con ordinanza motivata, qualora ne possa derivare un danno grave e irreparabile (terzo comma).

In questo caso, siamo quindi di fronte a somme dovute al Comune di Grosseto, che nascono da titolo esecutivo, quale risulta essere la sentenza che si produce in atti (All.3), passata in giudicato senza opposizione nei termini di legge che: "... condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i giudizi, che si liquidano in 2.000,00 (duemila) euro ..." che, quindi, spettano al Comune di Grosseto.

L'art 21 L. 46/99 26/2/1999, anzidetto, inoltre, prevede l'esclusiva esigibilità a mezzo ruolo delle entrate del Comune di natura privatistica.

Riepilogando:

- 1. La normativa prevede che l'iscrizione a ruolo deve avvenire per le somme risultanti da titoli aventi efficacia esecutiva;*
- 2. La Sentenza n°3396 del 2002 emessa dal Tar Toscana ha efficacia esecutiva in quanto non oggetto di impugnazione.*

AVV. MICHELA SANTINI

Si evidenzia, inoltre, in merito all'eccepita tardività dell'iscrizione a ruolo, che il credito vantato dal Comune di Grosseto per effetto della Sentenza del Tar Toscana si prescrive entro dieci anni dal momento in cui lo stesso è esigibile ex art. 2946 c.c.

Il termine in questione, quindi, non è ancora scaduto e legittimamente la Pubblica Amministrazione ha iscritto a ruolo il debito del Falzea senza incorrere in nessuna decadenza o ipotesi di tardività che, tra l'altro, non è prevista per i crediti di tale tipologia.

Si consideri, poi, che il Comune ha sollecitato il pagamento dovuto per ben due volte (All.ti 4 e 5).

Infondate, in conclusione le doglianze di controparte che dovranno per i motivi di cui in narrativa essere disattese dal Giudice adito.

Ne consegue la legittimità della cartella esattoriale opposta il cui credito, peraltro, non è contestato nella sua entità.

Per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia, in ultimo, in questa sede, come il comportamento manifestato da controparte sia pacificamente dilatorio.

Infatti, benché:

- *Il Falzea ben conoscesse sia l'esistenza del procedimento in atto davanti al Tar, sia la sua soccombenza, in quanto parte ricorrente,;*
- *Il Comune lo avesse più volte sollecitato a provvedere al pagamento (All.ti 4 e 5), allegando la sentenza Tar in oggetto;*
- *il Falzea, non solo non ha mai provveduto a pagare, ma neppure ha mai impugnato la suddetta sentenza, proponendo addirittura la presente opposizione con finalità, che non possono che essere esclusivamente dilatorie.*

Tutto ciò premesso, il procuratore del Comune di Grosseto,

C h i e d e

che ...l'Ill.mo Giudice di Pace adito,

in via preliminare : respinga l'istanza relativa alla legittimità costituzionale della procedura di recupero crediti della Pubblica Amministrazione in quanto generica ed infondata in fatto e in diritto;

AVV. MICHELA SANTINI

nel merito : accertata e dichiarata la legittimità e tempestività dell'iscrizione a ruolo dei crediti esattoriali portati nella cartella esattoriale qui opposta, rigetti le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermi in tutto e/o in parte la cartella di pagamento opposta;

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al soprascritto procuratore antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

1. Disposizione Sindacale n. 694 del 7/11/2011 ^{e statuto} in copia conforme all'originale
2. Originale del Ricorso in opposizione a cartella esattoriale
3. Copia sentenza del Tar Toscana n. 3396/20002
4. Racc del 25/8/2003
5. Racc del 2/4/2008
6. Copia decreto fissazione udienza causa n. R.G. 2046/2011

Grosseto, 2/XII/2011

Avv. Michela Santini

